

GREEN PASS

<u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u>

D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 (*prima istituzione del Green Pass*), convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021.

D.P.C.M. del 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e successiva conversione in Legge n. 87/2021)

D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 (estensione del Green Pass alle istituzioni scolastiche, educative e formative).

D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 (estensione del Green Pass in ambiente di lavoro pubblico e privato) ad integrazione del D.L. 52/21. Oggetto di futura conversione in Legge, sede nella quale si spera si risolvano i dubbi interpretativi che l'attuale formulazione pone.



Note in Premessa API

Tutte le prescrizioni, procedure e misure di sicurezza anti-Covid e Protocolli di sicurezza anti-Covid19 in essere rimangono comunque validi e cogenti! Esempi (non esaustivi): rilevazione temperatura, distanziamento, mascherine, igienizzazione, affoliamento, norme di comportamento, etc.

Il possesso della Certificazione verde da Covid-19 non fa comunque venire meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19.



CAMPO DI APPLICAZIONE IN AMBITO PRIVATO D.L. 127/2021, art.3, comma 1

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, <u>a chiunque svolge una attività lavorativa</u> nel settore privato <u>è fatto obbligo</u>, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, <u>di possedere e di esibire</u>, <u>su richiesta</u>, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52/2021.



LAVORATORI DESTINATARI

D.L. 127/2021, art. 3, comma 2

La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Per i lavoratori somministrati l'Associazione di riferimento (Assolavoro) ritiene che il controllo debba essere effettuato dal datore di lavoro che ne usufruisce la prestazione e non dall'agenzia del lavoro che ne fornisce la somministrazione, a cui spetterebbe la sola informativa degli obblighi in capo al lavoratore.



ESENZIONI

D.L. 127/2021, art. 3, comma 3

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Tali soggetti, quindi, sono esentati dal possedere/esibire un green pass in corso di validità Rif: Circolare del 4 e 5 agosto 2021 e del 25 settembre 2021

"Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale."

Validità estesa al 30 novembre 2021



VERIFICHE

D.L. 127/2021, art. 3, comma 4

I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

(c.d. doppio controllo)



MODALITA' OPERATIVE

D.L. 127/2021, art. 3, comma 5

I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le <u>modalità</u> <u>operative</u> per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, <u>anche a campione</u>, prevedendo <u>prioritariamente</u>, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del D.L. n. 52/2021.

Nessun obbligo esplicito, quindi, emerge su come mostrare l'evidenza dei controlli effettuati in caso di controlli da parte del personale ispettivo autorizzato (probabilmente ASL e INL).



VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI

D.P.C.M. del 17 giugno 2021, Art. 13

Comma 1 - La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4 (VerificaC19), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. (es: vaccino, guarigione dal Covid-19 o tampone)

Comma 3 - I soggetti delegati al controllo sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.



VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI

D.P.C.M. del 17 giugno 2021, Art. 13

Comma 4 - L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

Comma 5 - L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

Comma 6 - Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 (*Trattasi del Prefetto, avvalendosi del personale ispettivo, si ritiene, di INL, ASL*).



VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI

D.P.C.M. del 17 giugno 2021, Art. 13

Comma 8 – (modifiche apportate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, da intendersi in ambito scolastico e quindi solo a riferimento) Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9-ter, comma 4, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter ai commi 2 e 5. L'attività di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9-ter da parte dei dirigenti scolastici è svolta dall'ufficio scolastico regionale competente.



NOTE E CONSIDERAZIONI

API

Rispetto alle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, in attesa delle linee guida ministeriali, la norma non fa specifico riferimento alle modalità e obblighi di informazione e comunicazione ai lavoratori (a meno dei controllori incaricati) e/o di condivisione sindacale delle modalità individuate e pare prescindere dal Protocollo di sicurezza anti-Covid19.

Ciò, ovviamente, non preclude la possibilità che le modalità organizzative vengano inserite nel predetto Protocollo aziendale ricordando, tuttavia, che si tratta di prescrizioni cogenti sulle quali non risulta consentita alcuna valutazione. E' inoltre comunque consigliabile un confronto con l'RSPP, RLS, medico competente ed RSU/RSA aziendali ove presenti.

Si ritiene comunque che il datore di lavoro debba predisporre informative, anche brevi, in prossimità dei luoghi di accesso, secondo l'articolo 13 e 14 del Gdpr indicando come base giuridica l'obbligo di Legge del titolare (articolo 6, lettera c, del Gdpr) nonché aggiornare il registro dei trattamenti (articolo 30 del Gdpr) con riferimento all'attività di verifica, indicando le specifiche misure di sicurezza adottate e il modello organizzativo privacy (Mop) per documentare e dimostrare (principio accountability) l'adeguatezza delle misure (articolo 32 del Gdpr) adottate per le attività di trattamento relative alla verifica del green pass.



NOTE E CONSIDERAZIONI

API

In merito alle modalità di verifica ed agli obblighi per il datore di lavoro, si segnala che:

- È necessario definire preventivamente le modalità operative (scritte e documentate) con cui verranno effettuati i controlli, a partire dal 15 ottobre p.v.
- E' necessario individuare con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche e controlli, fornendogli le istruzioni necessarie.
- E' necessario prevedere prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, anche a campione, a prescindere che siano locali all'aperto o al chiuso; quindi gli stessi potranno essere anche successivi all'ingresso e nel corso dell'attività lavorativa (anche se sconsigliato).
- E' necessario effettuare il controllo nei confronti dei lavoratori inviati presso terzi per svolgere la loro attività lavorativa (questo controllo concorre, ma non sostituisce, con quello del terzo).
- Si ritiene necessario un aggiornamento del registro dei trattamenti in materia di Privacy



ASSENZA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 D.L. 127/2021, art. 3, comma 6

I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.



NOTE E CONSIDERAZIONI

API

Il Lavoratore dipendente si ritiene, quindi, debba:

- Presentarsi ogni giorno al lavoro per la verifica del green pass anche se ne è privo;
- Oppure comunicare preventivamente al datore di lavoro di non essere in possesso del Green Pass (giornalmente o indicando un periodo temporale), esempio via mail.

La citata assenza ingiustificata richiamata dal D.L. 127/2021, infatti, riguarda il giorno in cui il lavoratore si è presentato all'ingresso ed è stato respinto, non i giorni successivi.

Il dipendente che non sia in possesso del Green pass potrà riprendere il lavoro una volta che ottenga una valida certificazione verde, anche in corso di giornata lavorativa. Il datore di lavoro è obbligato a ricevere la prestazione, anche se non è stato preventivamente avvertito della circostanza, salvo il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede.



SOSPENSIONE LAVORATORE (Imprese<15 dip.) D.L. 127/2021, art. 3, comma 7

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può <u>sospendere</u> il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta (10+10), e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.



SANZIONI

D.L. 127/2021, art. 3, commi 8, 9 e 10

Comma 8 – L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la <u>sanzione</u> di cui al comma 9 e restano ferme le <u>conseguenze disciplinari</u> secondo i rispettivi ordinamenti di settore. (*sanzioni disciplinari*)



SANZIONI

D.L. 127/2021, art. 3, commi 8, 9 e 10

Comma 9 –In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74.

Quindi per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e/o che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di reiterata violazione.



SANZIONI

D.L. 127/2021, art. 3, commi 8, 9 e 10

Comma 9 – Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del Decreto Legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

Quindi la violazione in caso di accesso al luogo di lavoro senza essere in possesso del green pass (quindi per il Lavoratore) è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro (raddoppiata in caso di reiterata violazione) e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Infatti, in caso di contraffazione o alterazione della certificazione verde si incorre nel reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), un reato contro la fede pubblica, procedibile d'ufficio che punisce chi forma in tutto o in parte un atto falso ovvero altera un atto vero.



SANZIONI

D.L. 127/2021, art. 3, commi 8, 9 e 10

Comma 10 - Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto (*avvalendosi delle Forze di Polizia*). I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

L'applicazione delle sanzioni è quindi demandata al Prefetto che nell'esecuzione dei controlli dovrebbe avvalersi di personale ispettivo dell'ASL e dell'INL (art. 4 comma 9 del D.L. n. 19/2020), trattandosi di misure di contenimento nei luoghi di lavoro.

Per questo motivo sono consigliabili controlli all'ingresso giornalieri che riducano o eliminino le situazioni passibili di sanzioni amministrative.



NOTE E CONSIDERAZIONI

API

Si ritiene che il personale competente ed incaricato dall'azienda per i controlli possa:

- nei controlli effettuati all'accesso sul luogo di lavoro, al fine di verificare che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo (legittimo o meno), comunicare ai competenti uffici l'assenza ingiustificata rilevata, in ottemperanza all'art. 3, comma 6 del D.L. 127/2021.
- Comunicare al datore di lavoro (o soggetto incaricato) le eventuali violazioni di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 127/2021 da trasmettere poi al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, comma 9 del D.L. 127/2021 e l'erogazione delle conseguenti sanzioni disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.



LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

D.L. 52/2021, art. 9, comma 2

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (12 mesi);
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari del Ministero della Salute (6 mesi);
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (48 ore).
- c-bis) Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo (12 mesi).



I TEST VALIDI Fonte: www.dgc.gov.it

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

- test molecolare: questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo, o su campione salivare;
- test antigenico rapido: questo test è effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze: per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione; nell'ambito di attività di screening sui bambini e/o in ambito scolastico; per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.



DURATA VALIDITA' CERTIFICATI

ALLEGATO B al D.P.C.M. 17 giugno 2021

La tabella di seguito riportata riepiloga i parametri utilizzati per la verifica del Certificato e le regole per determinare l'intervallo temporale di validità del certificato stesso, per ciascuna modalità di generazione.



EVENTO	VARIABILE	PARAMETRO
Vaccino	Data prima somministrazione	Numero giorni <u>inizio validità</u> : 15
	La Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e valida dopo 15 giorni. Nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi	Numero giorni <u>fine validità</u> : fino alla data massima prevista per il completamento del ciclo vaccinale
Vaccino	Data somministrazione che completa il ciclo vaccinale	Numero giorni <u>inizio validità</u> : 0
		Numero giorni <u>fine validità</u> : 365
	La Certificazione sarà generata entro un paio di giorni Si considera completato il ciclo vaccinale anche con una sola dose di un vaccino a più dosi in soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2 tra 90 e 180 giorni prima della somministrazione	Dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 già emesse per completamento del ciclo vaccinale è stata automaticamente portata a 12 mesi.
Certificato di Guarigione	Data di inizio validità	Numero giorni <u>inizio validità</u> : 0
	La Certificazione sarà generata entro il giorno seguente dalla conferma di guarigione (gen. doppio tampone)	Numero giorni <u>fine validità</u> : 180
Test antigenico rapido o	Ora prelievo campione che ha	Numero giorni <u>inizio validità</u> : 0
molecolare con esito negativo	determinato poi esito test negativo La Certificazione sarà generata in poche ore	Numero ore <u>fine validità</u> : 48



NOTE SU SMART WORKING

API

Le FAQ governative recentemente pubblicate hanno confermato che non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde green pass, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile (smart working) sulla base del mancato possesso di tale certificazione. Il lavoratore, quindi, che non sia in possesso della predetta certificazione (o che non sia in grado di esibirla), deve essere considerato assente ingiustificato e non può essere adibito a modalità di lavoro agile.



VerificaC19: A COSA SERVE L'APP Fonte: www.dgc.gov.it

La Certificazione verde COVID-19 (in Europa EU Digital Covid Certificate) è lo strumento ideato per permettere di viaggiare in maniera più sicura nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi dell'area Schengen.

L'App VerificaC19 ha due funzioni:

- 1. validare l'autenticità della Certificazione;
- 2. verificare che l'intestatario della Certificazione abbia i requisiti necessari per entrare nel Paese di destinazione, nel caso di un viaggio all'estero, o per compiere una specifica attività sul territorio italiano.



<u>VerificaC19: COME SI USA L'APP</u>

Fonte: www.dgc.gov.it

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

- il verificatore deve richiedere la Certificazione all'interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- l'App VerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
- 3. l'App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - schermata verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia;
 - schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.
- 4. Gestori o titolari accertano la validità della certificazione.



VerificaC19: ACCESSO A INTERNET Fonte: www.dgc.gov.it

Per utilizzare correttamente l'App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l'applicazione funziona correttamente offline.

Il collegamento serve per due motivi:

- 1. aggiornare l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle Certificazioni;
- 2. aggiornare l'App con nuove ed eventuali funzionalità operative.



<u>VerificaC19: QUALI DATI VENGONO LETTI</u>
<u>Fonte: www.dgc.gov.it</u>

La lettura del QR Code non rivela l'evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione).

Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione.

La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.



Grazie dell'attenzione.